



**COMUNE DI PEZZAZE**

\*

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 10**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE E TARIFFE VIGENTI DURANTE L'ANNO 2016 PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.</b>
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** addì **uno** del mese di **aprile** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **09.30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente/Assente</b>
1.	GIPPONI OLIVIERO	SINDACO	P
2.	BUSCIO FABIO	CONSIGLIERE	P
3.	RICHIEDEI MARCO	CONSIGLIERE	P
4.	RICHIEDEI SIMONE	CONSIGLIERE	P
5.	BREGOLI MARZIANO ULISSE	CONSIGLIERE	P
6.	RAZA SARA	CONSIGLIERE	P
7.	BONTACCHIO MARCO	CONSIGLIERE	P
8.	VIOTTI CHIARA	CONSIGLIERE	P
9.	FONTANA ROBERTO	CONSIGLIERE	P
10.	BALDUCHELLI MANUEL	CONSIGLIERE	P
11.	BONTACCHIO QUIRINO	CONSIGLIERE	P

Assiste il Segretario comunale: **VELARDI SALVATORE**

Il Signor **GIPPONI OLIVIERO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 10

**Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE E TARIFFE VIGENTI DURANTE L'ANNO 2016 PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.**

---

Il Sindaco si riporta al testo della proposta in atti e riferisce che per l'esercizio finanziario 2017 si intendono confermare le stesse aliquote e tariffe vigenti nel 2016, anche se non manca di sottolineare che la Giunta sta valutando di apportare una riduzione della Addizionale Comunale all'IRPEF per il prossimo anno, magari riducendo alcune voci di spesa. Evidenzia, però, che detta operazione sarà possibile solamente laddove le condizioni finanziarie dell'Ente lo consentiranno.

Bontacchio Quirino, esponente di "Vivere Pezzaze", dichiara di apprezzare l'intenzione della Giunta mirante a verificare la possibilità di ridurre la pressione fiscale a carico dei contribuenti locali, ed in attesa di una concreta attuazione di detto proponimento anticipa che si pronuncerà con voto di astensione.

Fontana Roberto, esponente del "Gruppo Misto", facendo riferimento alla TASI, chiede se lo Stato ha provveduto concretamente a rifondere il Comune del mancato gettito derivante dall'esenzione disposta con art. 1 comma 14 legge n. 208/2015.

Il Sindaco, in risposta, riferisce che fra i trasferimenti erariali è presente il risarcimento di detta entrata, anche se l'importo risulta leggermente inferiore rispetto al reale gettito tributario che si registrava. Contestualmente, tenuto conto di quanto si è verificato in seguito, si rammarica per la scelta operata in quell'anno, mirata ad applicare una riduzione di detta Tassa, per venire incontro alle esigenze della popolazione locale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- che comma 1, dell'art. 151 del TUEL (D.Lgs. N. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- che con il Decreto Legge del 30.12.2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), convertito in legge 27.02.2017, n. 19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31/03/2017;
- che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31.03.2017), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:
  - dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
  - e dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, 388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Richiamato** il sottoriportato art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ove si prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

*"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 (per gli anni 2016 e 2017) e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle*

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

**Visto** che l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha modificato il succitato comma 26 nelle parole “per l'anno 2016”, sostituendole con le seguenti “per gli anni 2016 e 2017”, talché in materia di IMU e TASI permane quanto di seguito elencato:

### TASI

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”;
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

### IMU

- a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della

presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- b) comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - 2) ) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - 3) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “
- c) comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”;
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato);
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato ( vedi testo sopra riportato).

#### **Viste:**

- la deliberazione consiliare n. 10 dell'11/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazione aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita:
- 1) Di approvare, per l'annualità 2015 le seguenti aliquote da applicare alla TASI, tenendo conto dell'analitica individuazione dei costi afferenti i servizi indivisibili, allegato “A”:
    - 2,00 per mille: aliquota da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze ed assimilati ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze già soggetti al versamento dell'Imposta Municipale Propria;
    - Detrazione di €. 25,00 per ogni figlio, minore di anni 26, che risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- la deliberazione consiliare n. 8 dell'11/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “ Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che ai punti 1 e 2 del dispositivo così recita:”
- 1) Di approvare, per l'annualità 2015, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria:
    - aliquota ordinaria: 10,60 per mille;
    - aliquota: 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, esclusivamente classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
  - 2) Di dare atto della detrazione di € 200,00 normativamente prevista, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate, a loro volta, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- la deliberazione consiliare n. 16 del 29/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Determinazione aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto n. 1 del dispositivo recita: “1) Di confermare, nell'ambito del territorio comunale di Pezzaze ed anche per l'anno di imposta 2015, l'applicazione, dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche in misura pari allo 0,4% (zero virgola quattro per cento);

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisito** in proposito il sottoriportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000;

**Con voti** favorevoli otto, contrari nessuno, astenuti tre (Balduchelli Manuel, Bontacchio Quirino e Fontana Roberto), espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

## **DELIBERA**

1. Di prendere atto della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
2. Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI ed Addizionale Comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
  - a) la deliberazione consiliare n. 10 dell'11/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita:
    - 1) Di approvare, per l'annualità 2015 le seguenti aliquote da applicare alla TASI, tenendo conto dell'analitica individuazione dei costi afferenti i servizi indivisibili, allegato "A":
      - 2,00 per mille: aliquota da applicare a tutti gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze ed assimilati ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze già soggetti al versamento dell'Imposta Municipale Propria;
      - Detrazione di €. 25,00 per ogni figlio, minore di anni 26, che risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
    - b) la deliberazione consiliare n. 8 dell'11/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che ai punti 1 e 2 del dispositivo così recita:"
      - 1) Di approvare, per l'annualità 2015, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria:
        - aliquota ordinaria: 10,60 per mille;
        - aliquota: 5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, esclusivamente classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
      - 2) Di dare atto della detrazione di € 200,00 normativamente prevista, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate, a loro volta, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
    - c) la deliberazione consiliare n. 16 del 29/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Determinazione aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da applicarsi durante l'esercizio finanziario 2015", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto n. 1 del dispositivo recita: "1) Di confermare, nell'ambito del territorio comunale di Pezzaze ed anche per l'anno di imposta 2015, l'applicazione, dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche in misura pari allo 0,4% (zero virgola quattro per cento)";
  3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
  4. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pezzaze.
  5. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line;

6. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;
7. Di dare atto, ai sensi dell'art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Successivamente**, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con voti** favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

## ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

---

Il sottoscritto Rag. Matteo Libretti

Responsabile del Servizio Associato Ragioneria-Tributi

esprime parere **Tecnico favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile del Settore

*F.to RAG. LIBRETTI MATTEO*

---

Il sottoscritto Rag. Matteo Libretti

Responsabile del Servizio Associato Ragioneria - Tributi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151 comma 4 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile** della presente delibera.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*RAG. LIBRETTI MATTEO*

**Letto, confermato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
*F.to GIPPONI OLIVIERO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to VELARDI SALVATORE*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)*

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **10.04.2017**

Reg. Pubblicazioni Nr. 0

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to VELARDI SALVATORE*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)*

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **05.05.2017**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio (*art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (*art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to VELARDI SALVATORE*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

La presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo

*Addi, 10.04.2017*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**